

Normativa e prassi

# Controversie su terreni e fabbricati: l'aggiornamento degli atti catastali

18 Luglio 2012

Definite dall'Agenzia del Territorio le modalità di annotazione delle sentenze delle Commissioni tributarie passate in giudicato e delle pronunce non ancora esecutive

Thumbnail  
Image not found or type unknown

L'aggiornamento degli atti catastali è effettuato al passaggio in giudicato delle sentenze che accolgono totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente.

Definite, con **provvedimento 17 luglio** del direttore del Territorio, le modalità di annotazione delle controversie concernenti *"l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una medesima particella, nonché la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale"* (articolo 2, comma 2, Dlgs 546/1992).

Il provvedimento è stato emanato in attuazione della disposizione dettata dal decreto "semplificazioni tributarie" che, ai fini di una maggiore trasparenza dell'iter giurisdizionale del contenzioso tributario su terreni e fabbricati, ha previsto l'annotazione negli atti del catasto anche delle sentenze non esecutive (articolo 12, comma 4, DI 16/2012).

## Aggiornamento degli atti catastali

È effettuato dall'ufficio provinciale territorialmente competente entro trenta giorni dal rilascio della copia della sentenza, da parte della segreteria della Commissione tributaria, accompagnata dall'attestazione del passaggio in giudicato, o entro novanta giorni dalla data in cui l'ufficio ha avuto conoscenza della definitività della decisione.

## Annotazione delle sentenze

Le pronunce non costituenti titolo esecutivo che accolgono in tutto o in parte il ricorso del contribuente, sono, comunque, annotate negli atti del catasto dall'ufficio provinciale territorialmente competente, con l'indicazione dell'esito del giudizio, entro trenta giorni dalla

notificazione dell'impugnazione. Stesse modalità di annotazione per le sentenze della Corte di cassazione che rinviano alle Commissioni tributarie.

Le disposizioni stabilite dal provvedimento valgono anche per i territori le cui funzioni catastali sono gestite dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

di

**Patrizia De Juliis**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/controversie-terreni-e-fabbricati-laggiornamento-degli-atti>